

Regolamento Unico

per

**l'accesso al sistema locale dei servizi sociali e per la compartecipazione
economica degli utenti**

approvato con delibera del Consiglio dell'Unione

n. 13 del 16.09.2020

Indice

Introduzione	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1. Principi Generali	5
Articolo 2. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione	6
Articolo 3. Il Comitato dei Sindaci	7
Articolo 4. Direttivo di Area dell'Unione.....	7
Articolo 5. Ufficio Programmazione e gestione servizi sociali coordinamento d'Ambito	8
Articolo 6. I Servizi e gli Interventi, i contributi economici	8
Articolo 7. Modalità di approvvigionamento dei servizi.	9
Articolo 8. Informazioni – Sportelli di Segretariato Sociale	10
Articolo 9. Domande di ammissione alla rete degli interventi e dei servizi	10
Articolo 10. Accesso d'ufficio degli interventi.....	11
Articolo 11. Istruttoria delle domande e valutazione del bisogno	12
Articolo 12. Servizio Sociale Professionale	13
Articolo 13. Ufficio di Promozione Sociale.....	13
Articolo 14. Attivazione del Piano Assistenziale Individuale e Familiare	13
Articolo 15. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza – deroghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate.....	14
Articolo 16. Valutazione multi-professionale.....	14
Articolo 17. Sospensione e cessazione erogazione servizio	15
Articolo 18. Forme di tutela	15
Articolo 19. Tutela della Privacy.....	15
Articolo 20. La Carta dei Servizi.....	16
Articolo 21. Accesso agli atti	16
Articolo 22. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	16
Articolo 23. Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati territoriale	16
Articolo 24. Consulta Permanente per i Servizi Sociali	17
Articolo 25. Politiche di Welfare integrativo e integrato	17
TITOLO II - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	17
Articolo 26. Legenda.....	17
Articolo 27. Compartecipazione ai costi a carico dei beneficiari	19
Articolo 28. Dichiarazione Sostitutiva Unica	19
Articolo 29. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	20
Articolo 30. Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.	20
Articolo 31. Attività di controllo delle D.S.U.	20
Articolo 32. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	21
Articolo 33. Certificazione contributi	21
Articolo 34. Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino	21
Articolo 35. Lista di attesa	22
Articolo 36. I.S.E.E. corrente	22
Articolo 37. La responsabilità solidale e volontaria della Famiglia	22
TITOLO III - NORME FINALI	23
Articolo 38. Clausola valutativa.....	23
Articolo 39. Entrata in vigore	23
Articolo 40. Disposizioni finali.....	23
ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI	25
CAPO I – INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'	25
Articolo 41. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)	25
Articolo 42. Servizio erogazione pasti a domicilio per anziani e disabili.....	27

Articolo 43. Servizio di trasporto sociale anziani.....	28
Articolo 44. Servizio di trasporto assistito disabili.....	29
CAPO II – INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	32
Articolo 45. Servizio Assistenza Educativa domiciliare minori (ADEM)	32
Articolo 46 - Assistenza educativa scolastica	34
Articolo 47 - Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H.)	35
CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI.....	37
Articolo 48 – Contributo per l'integrazione di servizi residenziali per anziani e disabili.....	37
Articolo 49 – Casa Albergo per Anziani Autosufficienti	39
Articolo 50 – Contributo per l'integrazione di servizi residenziali e semiresidenziali socio-educativi per minori.....	42
Articolo 51 – Integrazione delle rette di servizi semiresidenziali per anziani e disabili.....	43
Articolo 52 – Soggiorni climatici e termali anziani e disabili adulti	45
Articolo 53 – Centri estivi, colonie elioterapiche e soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi	46
Articolo 54 – Laboratori ricreativi, di pratica di attività sportive e di socializzazione per disabili.....	47
CAPO V – INTERVENTI PER L'AREA DEL DISAGIO ADULTO	48
Articolo 55 – Interventi di sostegno economico	48
Articolo 56 – Servizi di accoglienza per persone o famiglie in situazione di emergenza abitativa e/o prive di dimora	57
Articolo 57 – Titoli sociali.....	58
Articolo 58 – Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente	60

Introduzione

1. La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sopra descritto, compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Carta Costituzionale agli articoli 117 e 118.
4. Sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso forme di gestione associata, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
5. La Regione Marche, con la Legge n. 32 del 1° dicembre 2014, ha definito il sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.
6. I Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli, costituiti nell’Unione “Le Terre della Marca Senone”, con convenzione rep. n. 1 del 20.05.2019, hanno conferito all’Unione medesima la Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, (art. 14, co. 27, lett. g), D.L. 78/2010, art. 32 D. Lgs. 267/2000), REP. n. 1.
7. I Comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo, costituiti nell’Unione “Misa-Nevola”, con convenzione delega rep. n. 6 del 20.05.2019 hanno delegato la Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, all’Unione “Le Terre della Marca Senone”.

8. L'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" è capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8.

9. L'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" - Ambito Territoriale Sociale n. 8, attraverso il presente atto, definisce i principi e le modalità di intervento a favore dei propri cittadini in condizione di bisogno e fragilità.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Principi Generali

1. Il presente regolamento rappresenta i principi e le modalità di intervento sociale e socio assistenziale, a tutela della persona e della famiglia, attivati dall'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" - Ambito Territoriale Sociale n. 8.

2. Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone e le famiglie possono incontrare nel corso della loro vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, di seguito riportati in forma indicativa e non esaustiva:

- Servizi ed interventi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi ed interventi per la disabilità;
- Servizi ed interventi per gli anziani;
- Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
- Servizi ed interventi di contrasto alla povertà;
- Servizi ed interventi in favore della famiglia;
- Servizi ed interventi in favore degli immigrati;
- Programmazione delle politiche abitative;
- Programmazione e governo della rete dei servizi ad integrazione socio sanitaria;
- Cooperazione, associazionismo e volontariato.

3. Sono destinatari degli interventi sociali le persone residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale numero 8, in condizione di difficoltà, fragilità e bisogno.

4. Sono altresì beneficiari di specifici interventi, definiti da normative internazionali, nazionali, e regionali, i soggetti presenti occasionalmente o temporaneamente nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8.

5. Accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se

stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per le quali si rendono necessari interventi assistenziali.

6. L'insieme delle disposizioni e dei valori contenuti nella Carta Costituzionale, tra cui agli articoli 2, 3, 32, 38, 117 e 118, delle norme presenti all'interno del Codice Civile, articolo 143 sui "Diritti e doveri dei coniugi", gli articoli da 433 a 448, relative agli "Alimenti", e del Codice Penale agli articoli 570 "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" e 591 "Abbandono di Persone Incapaci", delle disposizioni contenute nella Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", rilevano una responsabilità solidale di intervento tra Nucleo familiare, in primis, e Amministrazioni Pubbliche, con la valorizzazione del ruolo e dell'intervento del "terzo settore" e di ogni altra risorsa sociale a potenziale supporto.

7. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene, pertanto, il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

8. Ai fini del presente regolamento si prende in considerazione la famiglia anagrafica, così come definita del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - salvo quanto stabilito dagli artt. 3 e 6 del DPCM 159/2013 - ovvero l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale presso la stessa residenza. Il nucleo familiare può essere formato anche da un singolo individuo.

9. La programmazione degli interventi e dei servizi sociali, il loro monitoraggio, sono soggetti al periodico confronto con le Organizzazioni Sindacali e gli Attori Sociali del territorio.

10. L'insieme degli interventi sociali, socio assistenziali e socio sanitari è analiticamente descritto nell' "Allegato A. Servizi Erogati" al presente regolamento.

Articolo 2. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione, – nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato annualmente - definisce le linee di indirizzo rispetto alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà, ed assegnano le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi.

2. Nel suo ruolo di governo della rete delle unità di offerta sociale, la Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi politici individuati dal Consiglio dell'Unione, esercita le funzioni di controllo delle attività, di valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone la rispondenza ai bisogni effettivi e rilevati.

3. Gli interventi indicati nell'Allegato A al presente regolamento saranno garantiti e gestiti sulla base delle disponibilità del Bilancio dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" e "Misa-Nevola", tenendo conto delle specificità e delle peculiarità organizzative, logistiche e dimensionali dei singoli territori dei Comuni.

Articolo 3. Il Comitato dei Sindaci

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2014, in ogni Ambito Territoriale è costituito il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito medesimo.

2. Il Comitato dei Sindaci adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'Ambito Territoriale Sociale e in particolare:

- definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito;
- definisce le forme di collaborazione fra l'Unione e l'ASUR Area Vasta 2, i contenuti degli accordi di programma, le eventuali forme di collaborazione tra ambiti diversi;
- elabora ed approva il Piano di Zona istituendo, a tal fine, l'apposito "tavolo di concertazione", per garantire il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati;
- elaborare ed approva il Bilancio Sociale;
- approvare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria.

Articolo 4. Direttivo di Area dell'Unione

1. L'art. 33 dello Statuto dell'Unione istituisce il Direttivo di Area costituito dagli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni partecipanti delegati, dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per l'Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n. 8, che lo presiede, dal responsabile dell'ufficio centrale di direzione o suo delegato e dal Dirigente di Area o suo delegato.

2. Il Direttivo di Area è l'organismo dove vengono valutati i bisogni dei singoli territori ed i segnali del loro evolversi e per i quali l'Unione è chiamata a formulare risposte. Le proposte sono trasmesse alla presidenza tramite l'ufficio centrale di direzione per la programmazione delle attività. La presidenza per il tramite dell'ufficio centrale di direzione assicura la programmazione unitaria dell'Unione.

3. In applicazione della convenzione delega rep. n. 6 del 20.05.2019 con la quale i Comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo, costituiti nell'Unione "Misa-Nevola", hanno delegato la Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, all'Unione "Le Terre della Marca Senone", partecipano al Direttivo di Area anche gli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo.

Articolo 5. Ufficio Programmazione e gestione servizi sociali coordinamento d'Ambito

1. L' Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento d'Ambito, (di seguito denominato semplicemente Ufficio), gestisce, coordina, monitora e controlla tutte le fasi di erogazione di interventi economici e di servizio, sulla base della programmazione annuale approvata dal Comitato dei Sindaci e dai competenti Organi dell'Unione.

2. L'Ufficio procede con le pubblicazioni di bandi e avvisi, unici e uniformi per l'intero territorio, per l'identificazione dei soggetti beneficiari. Laddove, per l'ammissione al beneficio sia richiesta una valutazione professionale, sarà a cura del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente.

3. L'ammissione ai ciascun beneficio, da parte degli utenti richiedenti, è parametrata, nei numeri e nelle disponibilità economiche, preventivamente identificate dall'Unione in sede di programmazione annuale, fatte salve le prestazioni che prevedono graduatorie uniche d'Ambito o laddove si procede secondo disposizioni normative nazionali o regionali.

4. L'Ufficio gestisce, coordina, monitora e controlla tutte le fasi di erogazione di interventi economici e di servizio.

5. L'Ufficio predispone, per ciascuna annualità, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto puntuale delle attività effettivamente erogate in favore di ciascun beneficiario, suddivise per ciascun Comune. Il rendiconto in formato anonimo, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 aprile 2016 n. 679, sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni.

6. L'Ufficio elabora e trasmette ogni eventuale rendicontazione prevista dalle vigenti disposizioni nazionali o regionali alle rispettive Amministrazioni competenti.

7. Il ciclo di programmazione si rinnova ed evolve annualmente.

8. L'Ufficio procede con le attività di approvvigionamento delle prestazioni complessivamente necessarie per l'attuazione del piano annuale delle attività.

Articolo 6. I Servizi e gli Interventi, i contributi economici

1. Nell' "Allegato. A – Servizi erogati" al presente regolamento sono descritti tutti i Servizi e gli Interventi volti a favorire il superamento delle condizioni di disagio, difficoltà e bisogno, programmati dall'Unione dei Comuni, ovvero dall'Ambito Territoriale Sociale n. 8.
2. Sono previsti Servizi ed Interventi di sostegno della condizione di disabilità e non auto sufficienza, servizi ed interventi in favore delle famiglie e dei giovani minori, a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e di ogni altra possibile forma di bisogno individuale e familiare.
3. Sono previsti Servizi, contributi economici ed interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali. E' favorita la pianificazione della localizzazione delle strutture, al fine di agevolare l'intera popolazione dell'Ambito.
4. Le prestazioni possono avere carattere occasionale (una tantum), periodico (rispetto a specifici periodi assistenziali) o continuativo (fino al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità assistenziali).
5. Alcune prestazioni sono erogate dall'Ufficio in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o regionali e per le quali l'Ambito svolge una funzione amministrativa istruttoria o gestionale. Per tali casi, quali, ad esempio, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno maternità, il bonus energetico e gas, i requisiti di ammissione e il valore delle prestazioni sono definiti dalle predetti Leggi nazionali o regionali senza alcuna discrezionalità da parte dell'Unione dei Comuni.
6. Alcune prestazioni possono avere carattere "straordinario" connesse a specifici eventi o a seguito di progettazioni e/o finanziamenti "una tantum" da parte di Istituzioni terze. La prosecuzione e il consolidamento di dette prestazioni sono strettamente connessi alla effettiva erogazione dei finanziamenti.

Articolo 7. Modalità di approvvigionamento dei servizi.

1. L'Unione rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali definiti dal presente regolamento.
2. Nel caso di erogazione di servizi, l'Ufficio seleziona i fornitori qualificati attraverso procedure di gara e accreditamento.
3. Nel caso di accreditamento, l'erogazione delle prestazioni avviene attraverso la libera scelta degli utenti con l'utilizzo di buoni sociali (voucher) cartacei o digitali.
4. La rete dei "fornitori" è estesa attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse e gli attori sociali del territorio anche in rappresentanza del terzo settore (Associazioni, Organizzazioni Sindacali, CAF, Enti di Patronato, Fondazioni, etc.).

5. I requisiti e gli standard di qualità di ciascun servizio o intervento sono definiti con il coinvolgimento attivo di Organismi Partecipativi (beneficiari singoli o aggregati, associazioni di familiari, organizzazioni sindacali, etc.).

Articolo 8. Informazioni – Sportelli di Segretariato Sociale

1. Sul territorio di ciascuno dei Comuni dell'Unione/Ambito Territoriale Sociale sono attivati Sportelli di Segretariato Sociale.

2. Gli Sportelli di Segretariato Sociale sono coordinati a cura dell'Ufficio.

3. Lo Sportello di Segretariato Sociale svolge le funzioni di informazione e divulgazione di tutte le opportunità di intervento sociale a favore della comunità, siano esse erogate dall'Unione che da altri Enti di welfare primario e secondario (INPS, INAIL, ASUR, Fondazioni, Associazioni, etc.).

4. Presso lo Sportello di Segretariato Sociale, i cittadini presentano le istanze di intervento, relativamente a ciascuna prestazione, elencate nell'Allegato al presente documento.

5. Lo Sportello rileva eventuali "istanze di bisogno" da parte di famiglie e persone in condizione di difficoltà, trasmettendo le informazioni al Servizio Sociale Professionale.

6. Per l'estensione dei Punti di contatto con la comunità sociale, il Dirigente dell'Area Servizi sociali e Ambito Territoriale Sociale n. 8, nonché Coordinatore dell'Ambito Territoriale sociale n. 8, è autorizzato a sottoscrivere accordi e convenzioni con Organizzazioni Sindacali, Enti di Patronato, CAF e Associazioni, per la diffusione di Sportelli di prossimità.

7. Sul sito dell'Unione dei Comuni e sul sito dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, sono pubblicati l'elenco e la localizzazione di ciascuno degli Sportelli di Segretariato Sociale, con gli orari di apertura, i riferimenti telefonici e casella di posta elettronica di contatto.

8. In accordo con il Servizio Sanitario Regionale, è pianificata l'attivazione di Punti Unici di Accesso (PUA) presso i Distretti Sanitari e le Case della Salute, ove esistenti, per ampliare i luoghi di ascolto, accoglienza e accompagnamento per la fruizione di servizi di natura socio sanitaria.

Articolo 9. Domande di ammissione alla rete degli interventi e dei servizi

1. L'ammissione agli interventi ed ai servizi può avvenire attraverso Bandi e Avvisi "a scadenza" o "a sportello":

- con gli avvisi e i bandi "a scadenza", le prestazioni e gli interventi vengono erogati a seguito di pubblicazione di bando pubblico con la definizione dei termini per la presentazione delle domande. Nei bandi e negli avvisi pubblici sono indicati i criteri di accesso e di selezione degli utenti beneficiari. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per un congruo numero di giorni, di norma pari a 30, sul sito dell'Unione e dell'Ambito e presso ciascun Sportello di Segretariato Sociale e di Prossimità e i PUA;

- con procedura “a sportello” la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. L’accesso alla prestazione è subordinato alla presenza dei requisiti di accesso, alla valutazione dei Servizi Sociali Professionali e alle risorse disponibili (laddove limitate).

2. Nell’Allegato A “Servizi erogati” al presente Regolamento, sono indicate la modalità di accesso (Bando/Avviso “a scadenza” o “a sportello”).

3. In entrambi i casi, i cittadini utenti, presentano domanda presso gli Sportelli di Segretariato Sociale del Comune di residenza o presso gli Sportelli di Prossimità convenzionati o i PUA.

4. La domanda può essere presentata da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

5. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi ed ai servizi, è stato predisposto un modello unico di domanda. E’ previsto anche l’invio “on line” delle istanze, attraverso il sito internet dell’Unione, dell’Ambito e dei singoli Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale 8.

6. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. In sede di istruttoria delle domande, gli Uffici competenti hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini delle verifiche amministrative.

7. L’Unione può richiedere i soli elementi necessari per la ricerca dei medesimi documenti. Infatti, l’eventuale documentazione richiesta, a corredo della domanda di accesso, è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall’ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 2, legge 241 del 1990 e s.m.i.. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono già in possesso dell’amministrazione, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

8. Lo Sportello di Segretariato Sociale rilascia idonea documentazione dell’avvenuta ricezione.

Articolo 10. Accesso d’ufficio degli interventi

1. Oltre alle modalità di accesso previste dall’Articolo 6, l’Ufficio può attivare d’Ufficio prestazioni ed interventi, nei seguenti casi:

- a. a seguito di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, etc.;
- b. in caso di minori privi di adulti di riferimento;

- c. in situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d. su richiesta da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'accesso d'Ufficio può, inoltre, avvenire, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 11. Istruttoria delle domande e valutazione del bisogno

1. L'istruttoria e la valutazione delle domande di intervento avvengono secondo i criteri di accesso, ammissione e valutazione previsti per ciascuna prestazione, così come descritti nelle nell'"Allegato A. Servizi Erogati", attraverso Bandi e Avviso "a scadenza" o a "sportello".

2. In base alla tipologia di beneficio, possono essere parametri di valutazione:

- la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dall'Ufficio Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione lavorativa;
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

3. La valutazione degli elementi sociali ed assistenziali, laddove prevista, è affidata al Servizio Sociale Professionale, di cui al successivo articolo.

4. Sulla base di una complessiva valutazione, il Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dell'autodeterminazione dell'individuo ed in accordo con l'interessato, definisce un Piano assistenziale Individuale e familiare, che preveda il raggiungimento di obiettivi prefissati, un successivo monitoraggio ed una eventuale ridefinizione del progetto.

5. Il Piano Assistenziale Individuale o familiare può prevedere interventi occasionali o periodici, nonché di lungo termine, al fine di ridurre o rimuovere la condizione di bisogno e difficoltà.

6. Il Piano Assistenziale è definito sulla base delle risorse economiche disponibili, messe a disposizione da ciascun Comune, ovvero nel limite definito da eventuali normative nazionali o regionali, oppure sulla base di eventuali interventi erogati da altri Enti primari e secondari.
7. L'attivazione di ciascun Piano Assistenziale Individuale è subordinato all'approvazione da parte del Dirigente dell'Ufficio o suo Delegato, sulla base delle previsioni di ciascun Bando e Avviso, nei limiti delle risorse disponibili (comprese le quote di compartecipazione a carico dei soggetti beneficiari).
8. Entro 30 giorni, dalla presentazione dell'istanza, in caso di prestazioni "a sportello" o dalla data di scadenza dei termini previsti dal bando/avviso, l'Ufficio procede con la comunicazione dell'esito.
9. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità per presentare eventuale ricorso, ai sensi della vigente normativa.
10. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda potrebbe contenere anche l'eventuale collocazione del richiedente nella lista di attesa e le modalità di successiva ammissione.

Articolo 12. Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale garantisce, attraverso la figura dell'Assistente sociale, la valutazione del bisogno e la costruzione e definizione di piani individualizzati d'intervento. Le Assistenti Sociali operano in integrazione con altre figure professionali, operanti nei Servizi istituzionali, presenti nel territorio e coinvolti nella presa in carico della situazione.
2. L'Unione assicura il Servizio Sociale Professionale per ciascun Comune dell'Ambito.
3. Il servizio Sociale Professionale prende in carico, per quanto di propria competenza, le istanze afferenti la rete dei servizi ed interventi sociali.
4. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione e nella lettura dei bisogni e nella omogeneizzazione degli interventi, le Assistenti Sociali afferenti al Servizio Sociale Professionale, operanti negli sportelli territoriali dei Comuni, si riuniscono di norma mensilmente e comunque al bisogno, presso l'Ufficio.

Articolo 13. Ufficio di Promozione Sociale

1. Le funzioni di Informazione e Segretariato Sociale, di cui all'art. 5, così come le funzioni afferenti il Servizio Sociale Professionale, di cui all'art. 10, confluiscono negli Uffici di Promozione Sociale (DGR 868/2003) attivati presso ciascun Comune dell'Ambito.

Articolo 14. Attivazione del Piano Assistenziale Individuale e Familiare

1. In caso di ammissione al beneficio, la sottoscrizione congiunta del Piano Assistenziale da parte del Servizio Sociale Professionale competente/equipe socio-sanitaria e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

2. Il Piano Assistenziale di Intervento contiene:

- a. gli obiettivi del programma;
- b. le risorse professionali e sociali attivate;
- c. gli interventi previsti;
- d. la durata;
- e. gli strumenti di valutazione dei risultati;
- f. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e dei suoi familiari;
- g. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario;
- h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. L'Assistente Sociale effettua un adeguato intervento professionale (supporto, monitoraggio, eventuale aggiornamento, etc), avvalendosi degli strumenti professionali che ritiene più idonei (visita domiciliare, colloquio, questionario, etc), inviandone nota al proprio Responsabile.

Articolo 15. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza – deroghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate

1. In presenza di particolari situazioni, sono ammesse deroghe alle prestazioni sociali agevolate, adeguatamente motivate dal Servizio Sociale Professionale, ove si accertino:

- a. la necessità di intervenire in situazione di emergenza al fine di garantire la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona in difficoltà;
- b. situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo;
- c. rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al rilascio della attestazione ISEE.

2. In tali casi, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei beneficiari, da disporsi con provvedimento motivato del dirigente/responsabile del servizio.

Articolo 16. Valutazione multi-professionale

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale e inter istituzionale, l'Ufficio o altra specifica Unità Operativa, ad esso collegata, invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti (ad esempio, UMEE-Unità Multidisciplinare per

l'età evolutiva, UMEA – Unità Multidisciplinare per l'età adulta) e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

2. Con le modalità di cui al punto precedente sono definiti i Piani e i Progetti individualizzati.

3. Presso Ufficio Programmazione e gestione servizi sociali coordinamento d'Ambito, in accordo con il Distretto ASUR Area Vasta 2, è attivata l'Unità Operativa Sociale e Sanitaria (U.O. SeS) per la valutazione e gestione dei bisogni socio sanitari complessi.

Articolo 17. Sospensione e cessazione erogazione servizio

1. Può avvenire la sospensione temporanea del servizio nei casi di:

- richiesta scritta effettuata dall'utente o da un suo familiare o esercente le funzioni di tutela dello stesso;
- temporaneo trasferimento al di fuori dell'Ambito;
- nel caso di prestazioni domiciliari, ricovero ospedaliero temporaneo.

2. Può avvenire la cessazione definitiva del servizio nei casi di:

- Perdita dei requisiti di ammissione e fruizione;
- Nel caso di servizi domiciliari, assenze ripetute dalla propria residenza non comunicate preventivamente al Servizio;
- Decesso;
- Rinuncia.

3. Revoca

- Mancato pagamento dell'eventuale quota a carico del beneficiario.

Articolo 18. Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso l'Ufficio:

- la presentazione di istanza di revisione alla direzione competente, in caso di provvedimento di diniego;
- la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale;
- la richiesta di intervento del difensore civico ove presente.

Articolo 19. Tutela della Privacy

1. Il trattamento dei dati di cui al presente Regolamento, rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali ed è autorizzato ai sensi:

- a. del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.;
- b. della vigente normativa in materia di Edilizia residenziale pubblica, in particolare L.R. n. 36/2005 e s.m.i..

2. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività ed ai servizi di cui al presente regolamento, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività e nei servizi di cui al presente Regolamento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte dell'Unione di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

Articolo 20. La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi, strumento di tutela per i cittadini, è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità, informando l'utente anche sulle modalità di tutela previste.

Articolo 21. Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto nella forma più ampia e secondo le vigenti disposizioni.
2. L'accesso agli atti è consentito attraverso la compilazione e la consegna, presso gli Sportelli di Segretariato Sociale, di specifica richiesta secondo la normativa vigente.

Articolo 22. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

1. Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità gli enti erogatori dei servizi (l'Ufficio e gli enti privati fornitori) si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione del servizio finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Articolo 23. Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati territoriale

1. Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni l'Ufficio, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

2. L'esito della raccolta dati di cui al punto 1 del presente articolo viene, a cadenza regolare, trasmesso sotto forma di relazione quali/quantitativa ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 24. Consulta Permanente per i Servizi Sociali

1. E' istituita la Consulta permanente per i Servizi Sociali.

2. La Consulta Permanente per i Servizi Sociali costituisce lo strumento stabile di collaborazione fra l'Unione dei Comuni e le realtà sociali, nella programmazione della politica in ambito socio-assistenziale del territorio.

3. E' composta dalle Associazioni di Volontariato regolarmente costituite che inoltrano richiesta di adesione, dai Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 o loro delegati, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, dai rappresentanti del terzo settore e dal Dirigente Area Servizi Sociali/ Coordinatore di Ambito dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone.

4. L'adesione alla Consulta è libera e volontaristica. E' presieduta dal Presidente del Comitato dei Sindaci, o suo delegato ed è convocata almeno con periodicità annuale.

5. Il funzionamento della Consulta Permanente per i Servizi Sociali è regolato da specifico regolamento.

Articolo 25. Politiche di Welfare integrativo e integrato

1. L'Unione valorizza ogni intervento generato dagli attori sociali del territorio, di natura pubblica e privata, con scopi profit e non profit, agevolandone la loro integrazione.

2. L'Unione si impegna a verificare maggiori impieghi finanziari nel caso di "meccanismi premianti" previsti dallo Stato e dalla Regione nei criteri di riparto dei Fondi per le politiche e gli interventi sociali.

TITOLO II - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 26. Legenda

1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni fondamentali, rinviando al D.P.C.M. n. 159/2013 per le ulteriori:

- a. **Prestazioni sociali:** per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal

sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- b. **Prestazioni sociali agevolate:** per prestazioni sociali agevolate si intendono tutte le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- c. **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono quelle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- d. **Richiedente:** il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- e. **Beneficiario:** il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.

2. Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, l'I.S.E.E. è calcolato ordinariamente con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e alle intervenute modifiche introdotte dall'art. 5, comma 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019. In ogni caso, l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

3. Ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa del beneficiario, si intende per:

- a) **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare rilevante, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;

- b) **I.S.E.E. iniziale:** è il valore al di sotto del quale la compartecipazione da parte dell'utenza non sussiste ovvero, per le singole prestazioni per cui ciò è previsto, è pari a una determinata quota stabilita all'esito della concertazione con il terzo settore e le associazioni di riferimento;
- c) **I.S.E.E. finale:** è il valore al di sopra del quale si prevede che l'utenza debba corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita.

Articolo 27. Compartecipazione ai costi a carico dei beneficiari

1. I servizi e le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.
2. Laddove sia prevista una forma di compartecipazione al costo, i criteri di accesso e quantificazione della medesima, salvo l'utilizzo, per determinate prestazioni meglio individuate nel prosieguo, di un progetto individualizzato, sono disciplinati dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, e dalle disposizioni del regolamento da adottarsi in sede territoriale.
3. In ciascuna Scheda di Prestazione Allegata è indicata la modalità di compartecipazione alla spesa utilizzata per l'accesso alle prestazioni e/o il calcolo dell'eventuale contributo a carico del beneficiario.
4. Nei casi in cui sia consapevolmente inadempito l'obbligo di compartecipazione, l'Ufficio, previa formale messa in mora:
 - agisce, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
 - può interrompere/ridurre l'erogazione della prestazione, salva la garanzia dei diritti fondamentali della persona;
5. La mancata volontaria presentazione dell'attestazione I.S.E.E. comporta l'applicazione dell'intero costo del servizio fruito.

Articolo 28. Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Ai fini della completezza dell'istruttoria, il beneficiario è tenuto a presentare, oltre alla attestazione I.S.E.E. rilevante, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fruita, il beneficiario presenta la nuova D.S.U. entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Unione per specifici servizi

(quali i servizi educativi e scolastici), le cui attestazioni mantengono la loro efficacia sino a un diverso termine. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

Articolo 29. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della DSU.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora l'Ufficio richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 30. Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario non presenti la relativa attestazione, in capo a questi sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, non risultando comprovate le condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario presenti un'attestazione ISEE con omissioni o difformità rispetto agli elementi previsti dalla legge, la prestazione è comunque attivata allorché necessaria a garantire i diritti fondamentali elementari della persona, sussistendo comunque l'obbligo del beneficiario di presentazione della corretta attestazione ISEE nei tempi definiti dall'Unione, pena l'applicazione dell'art. 23 suindicato o l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo.

Articolo 31. Attività di controllo delle D.S.U.

1. L'Ufficio, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite con provvedimento del Dirigente del Servizio.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad

eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali¹.

4. Nel caso il dichiarante², accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio servizi sociali, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 32. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. Ai fini dell'accertamento dell'estraneità in termini affettivi ed economici, per i richiedenti, che siano o meno in carico al Servizio Sociale, riguardo alle prestazioni sociali di natura sociosanitaria ovvero delle prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Dirigente dell' Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8, previa istanza formale della parte interessata, avallata da elementi probatori, istruisce il relativo procedimento, che deve concludersi entro e non oltre 45 giorni dall'istanza, all'esito del quale è accertata:

- a. la sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- b. la non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- c. l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Ai fini di quanto previsto, la modulistica predisposta dall'Unione è adottata in relazione a quanto definito nell'Ambito territoriale 8.

Articolo 33. Certificazione contributi

1. Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della D.S.U., l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dall'Unione, il Dirigente del Servizio Sociale, previa istanza formale, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati dall'amministrazione nell'anno di riferimento.

Articolo 34. Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Compete alla Giunta dell'Unione provvedere, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a determinare il costo effettivo dei servizi, la quota compartecipativa massima e minima, laddove prevista, da porre a carico dei beneficiari, le modalità di calcolo, i valori degli I.S.E.E. iniziali e finali.

¹ Ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa": "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

² Ai sensi dell'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."



2. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del nucleo familiare rilevante a fini I.S.E.E.

Articolo 35. Lista di attesa

1. Qualora l'Ufficio non sia in grado di far fronte alle istanze di attivazione di prestazioni domiciliari, diurne o residenziali pervenute e ritenute ammissibili, è predisposta una lista d'attesa graduata ai fini del relativo accesso, tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

1. Rischio sociale elevato;
2. Situazione multiproblematica;
3. Assenza di rete familiare ed amicale;
4. Famiglie mono genitoriali;
5. Situazione di effettiva precarietà economica;
6. Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
7. Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al comma 1 possono essere integrati o specificati da altri, elaborati dal Servizio Sociale comunale, adeguatamente illustrati all'atto di presentazione delle domande al fine di aggiornare i presupposti istruttori procedurali.

3. A parità quali/quantitativa degli indicatori, sarà evasa prioritariamente la domanda meno recente, salva verifica della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della prestazione.

Articolo 36. I.S.E.E. corrente

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, in presenza di un I.S.E.E. in corso di validità, può essere calcolato un I.S.E.E. corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi dell'art. 9 stesso, e con la validità colà indicata.

Articolo 37. La responsabilità solidale e volontaria della Famiglia

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, ai sensi della vigente normativa esplicitata all'art. 1, comma 1.6 del presente Regolamento, gli operatori coinvolgono i soggetti civilmente obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

- a. il coniuge
- b. i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali
- c. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti,
- d. i generi e le nuore
- e. il suocero e la suocera
- f. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

2. I familiari indicati al comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.

3. Dei soggetti obbligati viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine indicato al comma 1; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita al richiedente tutta la necessaria assistenza.

4. I familiari disponibili a partecipare al progetto assistenziale sottoscrivono apposito impegno al versamento, in favore del richiedente, della somma concordata.

5. L'Ufficio, laddove ne ricorrano i presupposti, può segnalare l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 38. Clausola valutativa

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque quando se ne ravvisi l'esigenza, la Giunta dell'Unione presenta al Consiglio una relazione relativa allo stato di attuazione della normativa, con particolare riferimento all'impatto della regolamentazione sui destinatari dei servizi e sull'organizzazione dell'Unione. In tale sede la Giunta può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.

Articolo 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è immediatamente applicato dalla data della sua entrata in vigore, alle nuove richieste di prestazione.

2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

Articolo 40. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative nazionale e regionali vigenti.

2. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.

3. Le soglie di accesso e le tariffe, ovvero i parametri dell'interpolazione lineare e di quella parabolica, saranno approvate con successivo provvedimento della Giunta dell'Unione entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a quella data continuano ad applicarsi le soglie di accesso attualmente in vigore.

ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI

CAPO I – INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Articolo 41. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

1. Descrizione del servizio e principi

Il Servizio Assistenza Domiciliare (di seguito denominato "S.A.D.") è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, anche temporanei, a supporto della famiglia, erogati al domicilio della persona che si trova in condizioni di parziale o totale non autosufficienza.

Il S.A.D. si ispira ai seguenti principi:

- permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi operanti sul territorio;
- consentire una migliore vita di relazione;
- rispetto della persona, della sua libertà nelle scelte di vita e della sua famiglia, sostenendola nello svolgimento delle proprie funzioni, senza sostituirsi ad essa;
- universalità, uguaglianza ed imparzialità, garantendo il rispetto della dignità e della libertà dell'individuo, attraverso la realizzazione di un progetto personalizzato condiviso con il destinatario e la sua famiglia.

2. Finalità

Il SAD è un servizio finalizzato a:

- favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona in condizioni di parziale o totale non autosufficienza nel proprio nucleo familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza evitando altresì, l'istituzionalizzazione dell'anziano o ricoveri impropri;
- contrastare l'isolamento dell'anziano attraverso la promozione e il mantenimento della rete di relazioni familiari e sociali;
- facilitare l'accesso della persona in difficoltà alla rete integrata dei servizi territoriali;
- garantire aiuto e sostegno ai familiari sia per la gestione dell'anziano che per alleviarli dall'impegno di cura quotidiano;
- assicurare un livello minimo e uniforme di assistenza ai cittadini di cui all'art. 1 del presente regolamento, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8, attraverso un uso ottimale delle risorse.

3. Destinatari

Possono usufruire del servizio di SAD i seguenti cittadini residenti nel territorio dell'Ambito Sociale n. 8:

- soggetti che abbiano compiuto 67 anni, parzialmente autosufficienti o autosufficienti ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento;
- disabili adulti non gravi con difficoltà di ordine relazionale, sociale o di isolamento;
- soggetti con temporanea inabilità non grave privi di rete familiare;

- nuclei familiari con minori, anziani o disabili in temporanea difficoltà per eccezionali eventi (malattia, temporanea inabilità, decesso di un componente di riferimento).

Nel caso di beneficiari non residenti, il Comune provvede alla previa informazione del Comune di residenza, e comunque alla tempestiva informazione, richiedendone la presa in carico, totale o parziale, anche solo a fini economici. In caso di assoluta necessità, l'intervento è comunque attivato dal Comune ove è domiciliato/dimora il beneficiario.

4. Requisiti di accesso al Servizio e criteri di valutazione

I requisiti di accesso al SAD sono:

- a. aver compiuto 67 anni;
- b. essere soggetto disabile adulto;
- c. residenza nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8;
- d. parziale o totale non autosufficienza, opportunamente documentate.
- e. dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.

La valutazione è eseguita dall'Assistente Sociale referente per la quantificazione del servizio concedibile e per la definizione della quota di compartecipazione al servizio da parte dell'utente in base alla dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.). La tipologia di prestazione socio-assistenziale, la durata oraria, e la frequenza degli accessi al domicilio e il costo sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale e condivisi con l'utente e la famiglia.

Il SAD, di norma, non è cumulabile con gli altri interventi di natura socio-sanitaria volti a garantire la permanenza dell'anziano e/o del disabile presso la propria abitazione, salvo diversa progettualità redatta dal Servizio Sociale Professionale.

5. Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni erogabili sono le seguenti:

- aiuto nell'igiene e cura della persona (aiuto nel lavarsi, nel vestirsi, nell'assunzione pasti, nella mobilitazione, nella deambulazione, accompagnamento – a piedi – a visite o disbrigo pratiche, etc...);
- aiuto nella gestione quotidiana dell'abitazione (cura e pulizia ambiente domestico);
- sostegno alla vita di relazione, mantenimento delle capacità residue, promozione delle attività di socializzazione
- contrastare l'isolamento dell'anziano attraverso la promozione e il mantenimento della rete di relazioni familiari e sociali;

In caso di brevi ricoveri il SAD può essere mantenuto e garantito limitatamente ad alcune prestazioni di supporto alla persona laddove l'anziano sia privo di una rete assistenziale e sempre previa valutazione da parte dell'assistente sociale referente.

6. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

Articolo 42. Servizio erogazione pasti a domicilio per anziani e disabili

1. Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente anziano o invalido o soggetto temporaneamente non autosufficiente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Il pasto può essere preparato, tenendo conto delle specificità dei territori afferenti all'Ambito Territoriale Sociale 8, mediante affidamento secondo le vigenti normative in materia, a:

- centri di cottura dei poli scolastici del Comune di residenza del richiedente;
- centri cottura delle strutture residenziali per anziani e/o disabili del Comune di residenza del richiedente;
- soggetti privati.

Il menù giornaliero, unico per tutti gli utenti del servizio, è quello predisposto dai centri di cottura dei poli scolastici, salvo diversa prescrizione medica.

Negli orari stabiliti per la consegna del pasto a domicilio l'utente dovrà garantire la sua presenza presso l'abitazione, o la presenza di un incaricato, per il ritiro del pasto.

Il servizio può essere erogato tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi.

2. Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

3. Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono:

- persone anziane o invalide con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità;

- Persone sole che si trovano in condizione di temporanea non autosufficienza attestata da certificato.

Può essere attivato il servizio per casi particolari su proposta progettuale del Servizio Sociale Professionale.

5. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

Articolo 43. Servizio di trasporto sociale anziani

1. Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale prevede l'accompagnamento di soggetti anziani o che si trovino in situazioni di momentanea difficoltà, consentendo il raggiungimento di strutture sanitarie, sociali ed educative nei casi in cui l'utente abbia difficoltà a raggiungerle autonomamente o a reperire servizi alternativi sia per orari non adeguati del servizio pubblico, sia per la dislocazione delle strutture stesse.

2. Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- la frequenza di servizi semiresidenziali.

3. Destinatari

Il Servizio di trasporto sociale è rivolto prioritariamente ad anziani di età superiore a 67 anni con ridotta capacità motoria, privi di rete familiare di supporto, o inserite in progetti di intervento sociale.

4. Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene effettuato con mezzi e personale delle Associazioni di Volontariato con i quali l'Unione stipula apposite convenzioni che prevedono esclusivamente il rimborso spese di carburante per i chilometri effettuati e debitamente documentati.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente sino a destinazione.

Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- a. accesso alle strutture sociali e sanitarie pubbliche e private
- b. accompagnamento a visite mediche generiche o specialistiche;
- c. accompagnamento per esami clinici;
- d. accompagnamento per effettuare cicli di cure;
- e. uffici di pubblica utilità

L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo, tranne che per l'accesso alle strutture di cui alla lettera d.

5. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente tenendo conto dei trasporti in ambito urbano ed extraurbano, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

Articolo 44. Servizio di trasporto assistito disabili

1. Descrizione del servizio

Il servizio prevede il trasporto dei disabili:

- nel territorio del singolo comune

- nel territorio dell'Ambito Sociale 8

In caso di comprovate necessità, si prevede, altresì, il trasporto per raggiungere strutture sociali o sanitarie situate al di fuori del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 8.

Il servizio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- con associazioni di volontariato che abbiano la finalità del trasporto sociale, convenzionate con l'Unione;
- con i volontari di Servizio Civile;
- con altri soggetti individuati dall'Ente.

Non possono in alcun modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali ambulanza.

2. Finalità

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale ed è finalizzato a consentire alle persone disabili, con ridotta o impedita capacità motoria, o comunque impossibilitate all'utilizzo del mezzo pubblico, di raggiungere le strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative e comprende l'accompagnamento (andata e ritorno) dal domicilio a centri sanitari per cure mediche e/o attività riabilitative.

Tale servizio si ispira ai principi dell'art. 26 comma 2, Legge n. 104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili

3. Destinatari

I destinatari del servizio trasporto disabili sono individuati sulla base dell'accertamento dell'handicap effettuato ai sensi all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Sono ammessi al servizio le persone residenti nel territorio ove si garantisce il servizio, in situazione di:

- minori portatori di handicap il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri normativi dal competente servizio sanitario, qualora non possano usufruire dei normali servizi di trasporto scolastico;
- disabili adulti sino al compimento del 67° anno di età certificati dal competente servizio sanitario.

In ogni caso l'attivazione del servizio di trasporto deve essere parte integrante di un progetto specifico da redigersi a cura dei competenti organi dell'ASUR – Area Vasta 2.

In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita.

Sono esclusi gli ospiti permanenti di strutture residenziali sanitarie e socio assistenziali, in quanto il servizio di trasporto è di competenza della medesime strutture, ed i titolari di abbonamento agevolato alla rete di trasporto pubblico.

Il Servizio Sociale svolge un'attività di orientamento relativa alle risorse territoriali esistenti. Valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell'impossibilità di soluzioni alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L'ammissione viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del competente Servizio ASUR.

4. Tipologia delle prestazioni

Il servizio trasporto disabili può effettuarsi in modo individuale o collettivo e viene svolto mediante mezzi idonei attrezzati anche per la grave disabilità motoria. I mezzi sono provvisti di autista e, in caso di necessità, di accompagnatore.

Il servizio viene erogato nelle ore diurne e nei giorni feriali dal lunedì al sabato e si identifica nelle seguenti tipologie:

- **trasporto continuativo:** per "trasporto continuativo" si intende il trasporto effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per:
 - a. la frequenza scolastica (di qualsiasi ordine e grado)
 - b. il raggiungimento dei luoghi di lavoro
 - c. il raggiungimento dei centri sanitari per cure mediche e/o attività riabilitative, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale.
- **trasporto occasionale** si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende:
 - d. il trasporto socio-sanitario per il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale, per cicli di trattamenti di terapie e di riabilitazione;
 - e. altri eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dal competente Servizio ASUR;
 - f. trasporti presso centri ricreativi, sportivi, laboratori pomeridiani. In tal caso viene autorizzato un pacchetto di max 8 corse mensili.

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente sino a destinazione.

5. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente tenendo conto dei trasporti in ambito urbano ed extraurbano, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$(ISEE\ utente - ISEE\ iniziale) \times (tariffa\ max - tariffa\ min)$$

tariffa minima + ----- (ISEE finale – ISEE iniziale)

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

CAPO II – INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 45. Servizio Assistenza Educativa domiciliare minori (ADEM)

1. Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.E.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

2. Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

L'obiettivo principale del servizio è quello di mantenere il minore, per quanto possibile, all'interno del proprio nucleo familiare, secondo quanto indicato dalla legge 184/1983 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l'orientamento, il sostegno e, se necessario, il ripristino delle competenze educative della famiglia. Tale intervento ha come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale del nucleo familiare, al fine di favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore e prevenire i rischi di emarginazione dello stesso. Il servizio è in primo luogo di prevenzione della degenerazione e della cronicizzazione dei comportamenti carenti o, dal punto di vista educativo, chiaramente disfunzionanti ed è volto ad incrementare il livello di collaborazione e di partecipazione delle famiglie alle decisioni che le riguardano, riducendo i rischi di conflittualità e di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il servizio interviene su situazioni segnalate di esplicita crisi e/o di rischio psicosociale evidente e persistente e, in un'ottica preventiva, il servizio interviene attraverso la costruzione e l'utilizzo di "un'alleanza" tra i diversi soggetti che interagiscono nella risposta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti (famiglia, istituzioni pubbliche e private, forme associative, ecc.).

Il Servizio si propone i seguenti obiettivi:

- prevenire situazioni di disagio personale e/o condizioni di isolamento dal contesto socio - ambientale, mantenendo il minore stesso all'interno della propria famiglia;

- sostenere, attraverso l'intervento sul minore, la famiglia che si presenta in condizione di crisi e/o di rischio psico-sociale, recuperando e rafforzando le risorse insite nella famiglia stessa;
- costruire e rafforzare una serie di sani legami tra minore/nucleo familiare e ambiente, una rete sociale di sostegno;
- supportare il minore e la famiglia nell'espletamento delle attività scolastiche;
- costruire la tappa conclusiva di un Piano di Intervento volto a favorire la promozione dei diritti, lo sviluppo, la socializzazione dell'infanzia e adolescenza, in particolare attraverso il sostegno, il coinvolgimento e la valorizzazione delle realtà familiari.

3. Destinatari

Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

4. Tipologia delle prestazioni

L'assistenza domiciliare educativa minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'Unione e/o Specialistico.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare familiare viene svolto di norma presso l'abitazione del minore; può essere effettuato anche in locali diversi, nell'ambito di progetti educativi programmati. Altre sedi operative individuate ed autorizzate dal Servizio Sociale dovranno essere finalizzate a sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del bambino/a con il tessuto sociale di riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non, del contesto di riferimento.

La predisposizione del servizio è di esclusiva competenza dei Servizi Sociali dell'Unione. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono un percorso educativo di accompagnamento nei confronti del minore e del nucleo familiare, sulla base di quanto indicato nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal

servizio sociale, nel quale vengono definite anche la tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio.

Il servizio garantisce prestazioni rivolte direttamente a minori in nuclei familiari con carenze educative e/o relazionali, mettendo in atto interventi di sostegno alla genitorialità e ogni altro intervento concordato con l'assistente sociale di riferimento che sia ritenuto necessario attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso.

5. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

Articolo 46 - Assistenza educativa scolastica

1. Finalità

Il servizio di assistenza educativa scolastica si prefigge l'obiettivo di favorire e sostenere la piena integrazione scolastica del minore portatore di handicap, facilitando la permanenza e la partecipazione alle attività scolastiche e promuovendo al contempo la socializzazione, l'integrazione nel gruppo-classe, l'autonomia e la valorizzazione delle abilità personali, oltreché sostenere i minori con difficoltà scolastiche e familiari al fine di migliorarne le capacità di studio, così da consentire un adeguato percorso di apprendimento e l'acquisizione progressiva di autonomie tali da favorire l'integrazione e il successo scolastico.

Il servizio di assistenza educativa scolastica comprende una serie di interventi e prestazioni atti a perseguire le seguenti finalità:

- sostenere la persona con disabilità nel rispetto della dignità umana e civile, al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e l'integrazione scolastica e il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico;
- contribuire alla formazione della personalità dei soggetti con disabilità, attraverso programmi educativi utili ad attivare processi d'autonomia individuale, a promuovere il

benessere psico-fisico e l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri e l'ambiente, a costruire il progetto di vita del soggetto;

- favorire la diffusione in ambito scolastico della cultura della diversità, dell'accoglienza, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri.

Il servizio non sostituisce in alcun modo le attività didattiche ed educative degli insegnanti, sia curriculari che di sostegno, né sovrappone i propri interventi e compiti.

2. Destinatari

Il Servizio è rivolto agli alunni diversamente abili, residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ed i servizi per l'infanzia comunali e privati autorizzati, accreditati e convenzionati, per i quali i servizi sanitari competenti abbiano valutato la necessità di interventi per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione.

Il riconoscimento della disabilità, così come definita dall'art. 3 della Legge 104/92, viene effettuato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge dalla competente Commissione Sanitaria.

3. Tipologia delle prestazioni

Il servizio di assistenza educativa scolastica deve assicurare i seguenti interventi e prestazioni:

- interventi socio-educativi, utili alla realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti dalla programmazione scolastica e dal PEI, compresi quelli relativi ai percorsi di alternanza tra scuola - lavoro (tirocini curriculari);
- interventi di assistenza specialistica per quanto concerne la cura e l'igiene personale, supportati da una visione educativa che tenda a sostenere, mantenere, consolidare e sviluppare le autonomie possibili;
- la realizzazione di attività finalizzate all'acquisizione delle autonomie sociali e all'integrazione;
- il supporto ad attività motorie, di manipolazione ed espressive in genere;
- il supporto relazionale e comunicativo nello svolgimento delle attività didattiche;
- interventi di accompagnamento dentro e fuori le strutture scolastiche e in centri extrascolastici, in base a quanto stabilito dalla programmazione scolastica e dal PEI;
- la predisposizione e il riordino dei materiali e degli spazi necessari alla realizzazione delle attività previste e gestite autonomamente dagli educatori;
- l'accompagnamento nel tratto scuola-casa e casa-scuola su mezzi pubblici per il potenziamento dell'autonomia personale o su un mezzo fornito dall'Impresa Aggiudicataria, se definito nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

4. Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

In riferimento alla compartecipazione, il servizio di assistenza educativa all'interno dei centri estivi è assimilato al servizio di assistenza educativa scolastica.

Articolo 47 - Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H.)

1. Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a minori ed adulti disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

2. Finalità

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

3. Destinatari

Destinatari del servizio sono minori - di età compresa tra i 3 ed i 18 anni - ed adulti - di età compresa tra i 18 ed i 25 anni - con disabilità certificata, che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

4. Tipologia delle prestazioni

Il servizio A.D.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- le conoscenze;
- l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- le capacità comunicative;
- la cura della propria persona;
- l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- le regole relazionali e sociali.

La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dai competenti servizi ASUR – Area Vasta 2. L'attivazione del servizio, in considerazione del numero delle richieste e delle disponibilità di bilancio, può prevedere una rimodulazione del monte-ore previsto nel progetto personalizzato di intervento.

5. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Articolo 48 – Contributo per l'integrazione di servizi residenziali per anziani e disabili

1. Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta praticata dalle strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, calcolato nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota autonomamente sostenibile dal beneficiario.

Si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla capacità economica dei beneficiari.

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una risposta residenziale al bisogno assistenziale attraverso un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

2. Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

3. Requisiti di accesso alla prestazione

1. Possono accedere all'intervento economico di cui al presente articolo:

- a. Persone in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza (all. 3 DPCM 159/2013) privi di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b. adulti in condizioni di gravissima marginalità, certificata da un servizio competente, prive di un alloggio adeguato e di una rete familiare di riferimento
- residenti nei Comuni del territorio dell'Ambito Sociale 8 o abbiano avuto ultima residenza anagrafica nei comuni predetti, prima dell'inserimento in struttura
 - che abbiano fatto richiesta di ingresso o siano già inseriti, per il tramite delle procedure definite nei protocolli distrettuali dei servizi territoriali ed in modo definitivo, presso una

struttura residenziale protetta per anziani, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente

- che abbiano un ISEE di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013, non superiore al limite di accesso stabilito annualmente dalla Giunta dell'Unione
- la cui capacità economica non consente di sostenere in autonomia gli oneri della quota sociale della retta praticata dalla struttura

Sono esclusi dall'intervento economico gli utenti in ricovero temporaneo, salvo casi particolari ai sensi dell'art. 15.

Sono altresì escluse le residenze acquisite all'interno delle strutture residenziali presenti sul territorio dell'Unione, cd. "residenze in convivenza", ai sensi dell'art. 6 comma 4 - L. 328/00.

In tal caso gli oneri delle rette di ricovero di persone provenienti da altri Comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 8, fanno capo ai rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.

Per l'erogazione del beneficio relativo alle nuove richieste successive all'adozione del presente regolamento la scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Unione dei Comuni/Ambito Territoriale Sociale nell'interesse della persona e compatibilmente alla disponibilità economica del beneficiario e degli enti preposti ad integrare.

Il pagamento della retta per l'accesso ai servizi residenziali per disabili adulti ed anziani non Autosufficienti che accedono spontaneamente alla residenza è un impegno dei diretti interessati che, pertanto, devono provvedervi direttamente con tutte le proprie disponibilità, ivi comprese le entrate derivanti da pensioni, rendite, indennità e depositi.

L'utente o chi lo rappresenta giuridicamente, accertata l'impossibilità di garantire il totale pagamento della retta come sopra indicato, potrà chiedere un'integrazione all'Unione dei Comuni.

4. Criteri ulteriori di valutazione

1. Fatta salva, al solo fine della determinazione dell'accesso all'intervento, la valutazione della condizione economica complessiva del richiedente attraverso l'ISEE, l'Unione si avvale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, di criteri ulteriori di selezione, volti ad identificare una specifica platea di beneficiari, come di seguito definiti:

- a. valutazione della condizione economica complessiva personale del solo richiedente
- b. valutazione anche della condizione economica attuale del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, sì da eludere il rischio, a cui il solo valore finale ISEE espone, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento;

- c. valutazione degli emolumenti esenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente, al fine di escludere il cumulo di benefici economici aventi ad oggetto analoga finalità assistenziale;
- d. determinazione di una quota mensile da garantire in uso al beneficiario per i bisogni personali

4. Determinazione dell'entità del contributo

4.1. La misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della retta praticata dalla struttura residenziale presso cui è inserito il soggetto e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato di intervento.³

4.2. L'importo della quota relativa alle spese personali, così come definita annualmente dalla Giunta dell'Unione, può essere aumentato per particolari situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione contenuta nel progetto socio-assistenziale.

4.3. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

4.4. L'intervento economico comunale non può in nessun caso essere previsto a copertura di arretrati maturati nei confronti della struttura residenziale prima della richiesta di integrazione della retta.

4.5. Nel caso intervengano condizioni di urgenza ed indifferibilità del ricovero, l'Unione garantisce in ogni caso l'intervento, in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta. Qualora ad istruttoria completata si riscontri la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, l'Unione, attraverso gli uffici competenti, attiva le procedure per il recupero delle somme corrisposte.

4.6. Qualora l'assistito appartenga ad un nucleo familiare composto da persone al cui sostentamento egli provveda in tutto o in parte con il proprio reddito, dovrà essere garantita a tali familiari una somma mensile sulla base di specifica ed approfondita relazione all'uopo predisposta dai servizi sociali.

Articolo 49 – Casa Albergo per Anziani Autosufficienti

³ Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.

1. Descrizione dell'intervento

La Casa Albergo per anziani autosufficienti – ubicata presso il Comune di Senigallia - si configura come una struttura di tipo residenziale destinata ad accogliere temporaneamente anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti che, per motivi vari, si trovano in situazione di contingente difficoltà socio-economica e che non hanno rete parentale sul territorio in grado di offrire idoneo supporto.

La struttura è costituita da n. 11 mini-appartamenti per n. 1 o 2 persone.

Dispone di un ufficio destinato all'Assistente Sociale di riferimento e di un garage ad uso di tutti gli assegnatari dei mini-appartamenti.

2. Finalità

Scopo del servizio è sostenere l'autonomia della persona, prevenendone il più a lungo possibile il ricovero in istituto, migliorando il livello di sicurezza e protezione personale e facilitare l'utilizzo di servizi parziali di assistenza e di cura alla persona, mantenendo le relazioni sociali esistenti nell'ambito locale.

Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

- garantire agli ospiti elevate condizioni di benessere fisico e psichico mediante l'offerta di prestazioni socio-assistenziali a supporto delle attività di vita quotidiana;
- offrire occasioni di incontro per favorire la vita di relazione;
- mantenere l'autonomia fisica e psicologica residua, valorizzando e stimolando le capacità creative personali.

3. Destinatari dell'intervento

La struttura accoglie persone anziane e disabili di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere superato il 67° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b. risiedere nel Comune di Senigallia o in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
- c. essere fisicamente e psichicamente autosufficiente, come da certificazione del medico curante;
- d. non essere titolare del diritto di usufrutto su alcuna abitazione sita nel territorio comunale;
- e. non essere titolare del diritto di proprietà su alcun immobile sito in qualsiasi località e non esserlo stato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- f. non avere rete parentale sul territorio in grado di supportare l'anziano;
- g. aver presentato o presentare obbligatoriamente alla prima pubblicazione utile del bando di concorso domanda per l'assegnazione di alloggio ERP;
- h. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore all'importo del "trattamento minimo INPS" per l'anno di riferimento.

In deroga al requisito dell'età, previa relazione del Servizio Sociale Professionale, possono essere ammesse persone di età inferiore ai 67 anni qualora la loro situazione socio-economica richieda un progetto di ricovero presso la Casa Albergo.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un mini-appartamento, da due anziani coniugati o stabilmente conviventi da almeno tre anni alla data della presentazione della domanda, o legati da vincoli di parentela, il requisito di cui al punto c è sufficiente che sia posseduto almeno da uno dei due, mentre i requisiti di cui agli altri punti debbono essere posseduti da entrambi.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata allo Sportello Territoriale Sociale del Comune di Senigallia o di uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8, corredata da:

- Certificato medico di autosufficienza, rilasciato dal medico curante;
- attestazione ISEE.

I cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, possono accedere alla struttura alle seguenti condizioni:

- non vi sia lista di attesa di richiedenti il servizio residenti nel Comune di Senigallia
- copertura della spesa a carico del bilancio del Comune di residenza del soggetto.

4. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione dell'utente al costo del servizio tramite corresponsione di una retta mensile, definita annualmente dalla Giunta dell'Unione, che comprende i seguenti servizi:

- alloggio parzialmente arredato
- riscaldamento
- acqua
- luce
- servizio di pulizia dei luoghi comuni
- manutenzione
- segretariato sociale

Sono escluse dalla retta le spese per il telefono, canone TV, ecc.. che restano a carico degli utenti.

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente tenendo conto dei trasporti in ambito urbano ed extraurbano, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale

- l'I.S.E.E. finale

Articolo 50 – Contributo per l'integrazione di servizi residenziali e semiresidenziali socio-educativi per minori

1. Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi socio-educativi per minori si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

2. Finalità

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali è quella di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia di origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Laddove non fosse possibile il rientro del minore nella propria famiglia di origine, si intende favorire ad accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socio-economica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

3. Destinatari

Destinatari di cui al presente intervento, sono i minori residenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale inseriti in strutture semiresidenziali o residenziali a seguito di progettualità elaborate dalla equipe integrata socio-sanitaria o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di:

- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

L'inserimento del minore in strutture semiresidenziali o residenziali è finalizzato a un contesto di protezione e di cura, tenendo conto del suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

E' prevista la compartecipazione da parte dei genitori del minore inserito in struttura, in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Con l'allontanamento del minore, infatti, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio (art. 147 del Codice Civile).

Il pagamento della retta per l'inserimento del minore all'interno di strutture residenziali rimane a carico dei genitori ancorché decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Articolo 51 – Integrazione delle rette di servizi semiresidenziali per anziani e disabili

1. Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture a carattere sociosanitario di cui alla L.R. n. 21/2016 e s.m.i., e regolamenti attuativi, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo -: Centri Socio-Educativi Riabilitativi (CSER), Centri Diurni Alzheimer, ecc..., erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

2. Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

3. Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, e socio-sanitarie a carattere diurno.

4. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa min. FT/TP} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max FT/TP} - \text{tariffa min FT/TP})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- quota minima giornaliera per frequenze tempo pieno
- quota minima giornaliera per frequenze part-time

In caso di forzata chiusura del Centro Diurno per lavori di manutenzione, calamità naturali, o problemi igienico-sanitari, la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione del servizio.

In caso di assenze per malattia/ricovero ospedaliero – debitamente documentati e da comunicare all'Ufficio Servizi Sociali da parte del Responsabile della struttura:

- non sarà applicata alcuna decurtazione per assenze inferiori a 7 giorni
- per assenze continuative da 8 a 16 giorni sarà applicata una riduzione del 25%
- per assenze continuative da 17 a 30 giorni, sarà applicata una riduzione del 50%
- per assenze continuative superiori a 30 giorni dovute a ricovero ospedaliero, sarà applicata una riduzione del 75%.

Si procederà alle dimissioni d'ufficio dalle strutture:

- a) in caso di assenze continuative superiori a 30 giorni.
- b) in caso di assenze, nell'arco dell'anno, superiori a 60 giorni

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di giorni 60 consecutivi. Qualora il disabile sia assente per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

Le tariffe per la frequenza di strutture semiresidenziali per anziani e disabili sono comprensive di pasto e trasporto.

Nel caso in cui, pur in presenza di disponibilità di posti presso strutture operanti sul territorio del Comune di residenza del beneficiario, quest'ultimo o i suoi familiari scelgano un'altra struttura fuori dal territorio di residenza, sarà applicata la tariffa per il servizio trasporto secondo le modalità indicate all'art. 44.

Nel caso in cui l'utente che frequenta il Centro diurno è altresì ospite di una struttura residenziale saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 48.

CAPO IV – SERVIZI DI PROMOZIONE E AGGREGAZIONE

Articolo 52 – Soggiorni climatici e termali anziani e disabili adulti

1. Descrizione dell'intervento

Il servizio dei soggiorni climatici e termali è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 che si trovano nelle condizioni di cui al successivo comma 3.

Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi. Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero.

I soggiorni sono proposti nel periodo compreso tra la seconda metà di maggio e la prima metà di settembre. Tutti i turni hanno la durata minima di una settimana.

I soggiorni sono attivati con un numero minimo di 15 partecipanti.

2. Finalità

Il servizio intende offrire opportunità ricreative e di svago, facilitare relazioni positive e garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

3. Destinatari

Il servizio dei soggiorni climatici e termali è rivolto a cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età, risultino autosufficienti dal punto di vista psico-fisico ed idonei alla vita in comunità

Il servizio è esteso anche agli anziani parzialmente autosufficienti, e ai disabili adulti purché accompagnati, con onere finanziario dell'accompagnatore/assistente a carico dell'assistito stesso.

4. Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è a totale carico dei cittadini.

Articolo 53 – Centri estivi, colonie elioterapiche e soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi

1. Descrizione del Servizio

I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 possono organizzare iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione, esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli. Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

2. Finalità

I Centri estivi, le colonie elioterapiche ed i soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi si propongono come finalità il divertimento e il benessere dei bambini che vi partecipano, nel rispetto di sé, del gruppo, degli spazi e degli oggetti a disposizione, la promozione della socializzazione e della cooperazione tra bambini e il sostegno alle famiglie. Tali finalità vengono perseguite attraverso uscite, attività ricreative, creativo-manuali e giochi (soprattutto all'aperto) che consentano l'instaurarsi di un rapporto educatore-bambino attento agli aspetti affettivi e relazionali

3. Destinatari

Il Centro estivo è rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ai 12 anni residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che abbiano già frequentato almeno un anno di scuola dell'infanzia e che non abbiano già frequentato la classe seconda della scuola secondaria di primo grado.

La colonia elioterapica è rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale sociale n. 8.

I soggiorni di vacanza sono rivolti ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 14 anni residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8

4. Compartecipazione al costo del servizio

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta fissa, di volta in volta stabilita dalla Giunta dell'Unione o determinata secondo la modalità di seguito indicata.

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

In tal caso, la Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dei beneficiari

Articolo 54 – Laboratori ricreativi, di pratica di attività sportive e di socializzazione per disabili

1. Descrizione del servizio

I Laboratori ricreativi, di pratica delle attività sportive e di socializzazione" si inseriscono in un quadro più complesso di azioni ed interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale. Caratteristica peculiare di tale intervento, all'interno di una programmazione generale mirata a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione delle persone disabili, è quella di offrire una struttura permanente di riferimento, favorendo la mobilità di quei disabili che hanno difficoltà di raggiungimento del luogo di aggregazione. Possono essere organizzati direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

2. Finalità

I Laboratori ricreativi, di pratica delle attività sportive e di socializzazione perseguono le seguenti finalità:

- offrire al disabile una struttura permanente di riferimento mediante la realizzazione di laboratori
- specifici per attività manuali, psicofisiche, espressive e ricreative;
- favorire la socializzazione e l'integrazione sociale con particolare attenzione allo sviluppo di
- capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei;
- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di gioco e divertimento.

3. Destinatari

Il servizio è rivolto a soggetti dai 18 ai 50 anni residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, in condizione di disabilità lieve che limita parzialmente l'autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana.

4. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta dell'Unione stabilisce annualmente:

- la tariffa minima
- la tariffa massima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale

L'Unione può prevedere che il servizio sia a totale carico dei cittadini o sia prevista una compartecipazione determinata secondo la modalità di seguito indicata.

CAPO V – INTERVENTI PER L'AREA DEL DISAGIO ADULTO

Articolo 55 – Interventi di sostegno economico

1. Descrizione dell'intervento

Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che possono contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale Professionale e vi si ricorre in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente regolamento sono i seguenti:

- **integrazione:** gli interventi economici propri del Servizio Sociale Professionale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, per la formazione e per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;

- **attivazione del cittadino:** il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- **uniformità ed equità** di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.

Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

2. Destinatari

Gli interventi sociali di carattere economico sono rivolti ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche e che non siano beneficiari di trattamenti a sostegno del reddito erogati da altri Enti primari e secondari, tra cui in particolare:

- anziani >67 anni fragili/non autosufficienti,
- disabili esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa
- adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità
- adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile
- nuclei familiari e/o monogenitoriali con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

Alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi erogati dall'Unione dei comuni, Regione o Stato di appartenenza, sono riservati esclusivamente interventi economici di emergenza. In tal caso gli interventi si estendono per il tempo strettamente necessario al superamento della fase di emergenza, al fine di consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

3. Requisiti di accesso

3.1 Possono accedere agli interventi di sostegno economico i cittadini con un ISEE inferiore o pari al valore del trattamento minimo INPS dell'anno di riferimento a quello in cui si richiede il beneficio. Il suddetto limite viene ridefinito annualmente con atto deliberativo della Giunta dell'Unione.

3.2 Fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del richiedente attraverso l'ISEE, l'Unione, richiamata la Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" si avvale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, di criteri ulteriori di selezione, volti ad identificare una specifica platea di beneficiari.

Ai fini pertanto della valutazione dell'accesso ai benefici di cui al presente articolo, si terrà conto dei seguenti ulteriori requisiti:

- non titolarità di:
 - a. benefici NASPI oppure di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
 - b. emolumenti esenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente e dal suo nucleo familiare, al fine di escludere il cumulo di benefici economici aventi ad oggetto analoga finalità assistenziale;
 - c. proprietà immobiliari (fatta eccezione per l'alloggio adibito ad abitazione principale), nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località. Non rappresenta motivo di esclusione all'accesso la titolarità delle proprietà di cui sopra qualora, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sia disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente;
 - d. autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
 - e. autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
 - f. motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
 - g. navi e imbarcazioni da diporto

Il servizio Sociale Professionale valuterà gli ulteriori seguenti requisiti:

- non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
- condurre un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.

L'erogazione dei contributi economici è subordinata alla valutazione dello stato di bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale secondo i criteri e le modalità indicate nei precedenti artt. 10 e 14 e si inserisce all'interno di un percorso volto all'autonomia e alla responsabilizzazione individuali e della famiglia, sviluppandosi in sinergia con altre misure ed interventi messi in atto nel processo di aiuto.

L'Unione potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente.

I destinatari degli interventi di sostegno decadono dal beneficio qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita del richiedente;
- violazione degli impegni assunti con l'adesione al progetto sociale;
- modifica delle condizioni reddituali che hanno determinato il beneficio.

4. Modalità di accesso

L'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di domanda, corredata di autodichiarazione (DPR 445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:

- composizione familiare anagrafica;
- valore ISEE in corso di validità;
- la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- l'elenco delle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.;

Quest'ultima dichiarazione sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che, in considerazione dell'entità e della durata dell'intervento, provvederà anche in una fase successiva a richiedere l'intervento solidale dei familiari secondo quanto stabilito all'art. 37.

L'intervento di natura economica può essere richiesto da un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare durante tutto il corso dell'anno.

Non può essere presentata contemporaneamente più di una richiesta di intervento economico per il medesimo nucleo familiare.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.

L'erogazione del beneficio economico deve essere accompagnata dalla formulazione di un Piano Assistenziale Individuale e Familiare così come previsto dal precedente art.14.

5. Tipologia dei contributi economici

Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:

- contributi economici continuativi
- contributi economici straordinari
- contributi economici urgenti
- voucher spesa
- contributi economici per progetti di accoglienza abitativa

Ciascun intervento erogato risulta compatibile con le altre fattispecie sopra elencate.

6. Contributi economici continuativi

Il contributo ordinario consiste in un'erogazione economica mensile che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione, igiene, abitazione, utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a. età superiore ai 67 anni in condizione di fragilità o non autosufficienza – in assenza di sostegno parentale;
- b. età inferiore ai 67 anni - in assenza di sostegno parentale - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali e sanitarie;
- c. soggetti in condizione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92;

- d. persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti;
- e. famiglie monoparentali con figli minori a carico, in particolare nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- f. donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale;
- g. giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale del Comune, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- h. nuclei familiari con figli in età minore in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento, in assenza di ammortizzatori sociali (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);
- i. nuclei familiari con figli di età minore che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori al valore ISEE fissato per l'accesso agli interventi di cui al presente articolo.

I contributi concedibili di cui alle tipologie a) b) c) d) sono consentiti per la durata di sei mesi rinnovabili nell'arco dell'anno solare; per le tipologie di cui punti e) f) g) h) i) il contributo è consentito fino ad un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare, salvo casi particolari di cui all'art. 15.

7. Contributi economici straordinari

Il contributo straordinario consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie. Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare. Può essere erogato per spese riguardanti:

- spese condominiali se comprensive di utenze domestiche;
- cumulo arretrati affitto abitazione;
- spese per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative
- cumulo bollette utenze, acqua, luce, gas;
- acquisto protesi visive, dentarie, purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola media superiore;
- spese per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
- spese funerarie.

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente comma al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo.

8. Contributi economici urgenti

Consistono in erogazioni economiche non continuative, determinate da esigenze comprovate ed urgenti. Il Servizio Sociale Professionale valuta la quantificazione dell'intervento entro i limiti di cui al successivo comma 13, nonché le modalità per la erogazione del beneficio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le fattispecie che possono rappresentare il titolo per l'erogazione di un contributo economico urgente:

- utenze scadute in pre-distacco o già distaccate;
- ticket sanitario e spese per visite mediche di comprovata urgenza;
- spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
- acquisto di beni di prima necessità ;
- altre spese già erogabili in modalità straordinaria qualora si ravvisi l'improrogabile urgenza in relazione alle risorse disponibili dell'Ente

9. Voucher spesa

E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona erogati da parte di soggetti accreditati.

Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti casi i cui è strettamente connesso al sostentamento.

10. Contributi economici straordinari per minori in affidamento familiare

Le famiglie o i singoli che accolgono in affidamento familiare, minori in carico ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8 risultano beneficiari di contributi economici mensili, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento e dal regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 16 del 23 luglio 2013.

Sono previsti inoltre contributi economici straordinari, nei limiti annuali degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al rimborso di particolari e specifiche spese, qualora ad esse non possa provvedere, in tutto o in parte, la famiglia di origine del minore.

Tali spese, preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale che segue il minore, riguardano:

- spese di carattere sanitario straordinarie e particolarmente onerose, che esulano dai controlli di routine (visite specialistiche, cure odontoiatriche ed odontotecniche, riabilitazione, acquisto occhiali, protesi, ausili ortopedici, ecc.) ove non erogabili tramite il SSN. Tali necessità sanitarie devono essere supportate da prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale e da preventivo di spesa;
- partecipazione alla spesa per acquisto libri scolastici, fino ad un limite massimo del 50%, qualora non sia possibile ottenere il contributo o rimborso ai sensi della normativa vigente;
- partecipazione alla spesa fino ad un limite massimo del 50%, per attività scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni o rette per corsi professionali, divise, materiali particolarmente onerosi, attività sportive, ricreative, associative ecc..) se contemplate nel progetto educativo individualizzato sul minore, stabilito dall'équipe multiprofessionale che segue il caso.

L'importo annuo massimo erogabile per ciascun minore non può essere superiore ad € 1.000,00.

11. Elementi che concorrono alla valutazione della domanda

L'intervento di erogazione di un contributo, economico o materiale, deve essere visto come supporto alla situazione e non può sostituirsi alle azioni che la persona deve compiere per migliorare la sua condizione.

L'aiuto economico fa parte di un Progetto d'Intervento proposto dal Servizio Sociale Professionale, che verrà concordato con l'utente e da lui sottoscritto.

Dall'istruttoria effettuata, dalla documentazione acquisita e dalla valutazione dell'assistente sociale, debbono risultare almeno i seguenti elementi utili per definire il progetto di intervento:

- elementi oggettivi
- elementi soggettivi.

Elementi oggettivi:

- a. situazione economica del nucleo familiare riferita anche ai conviventi non residenti;
- b. situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo anche non residenti;
- c. situazione abitativa (affitto in alloggi pubblici, affitto in alloggi privati, proprietà, mutuo);

Elementi soggettivi:

- d. presenza di minori, di persone con handicap, di anziani;
- e. presa in carico da parte di altri servizi del territorio;
- f. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- g. presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
- h. condizioni di salute dei membri del nucleo se rilevanti ai fini della valutazione;
- i. presenza di situazioni di abuso o dipendenza da sostanze e relativa presa in carico da parte di altri servizi;
- j. presenza di una rete familiare o di altre reti di sostegno (caritas, parrocchia, vicinato, ecc.);

12. Caratteristiche dei progetti

Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso fra servizi e persona/famiglia, in una logica di sussidiarietà. Nel progetto assistenziale personalizzato sono analizzati i bisogni segnalati dalla persona/famiglia ma anche quelli rilevati dagli operatori sociali e dall'equipe multi professionale. Nel progetto personalizzato sono definiti individuati:

- ✓ gli obiettivi generali e specifici;

- ✓ i tempi di realizzazione;
- ✓ le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio;
- ✓ gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione;
- ✓ il piano delle attività;
- ✓ gli impegni delle parti;
- ✓ i tempi e i modi di verifica dei risultati conseguiti.

L'operatore sociale e l'equipe operano considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzano le distinte competenze specialistiche con la finalità di contribuire allo sviluppo dell'autonomia della persona/famiglia e/o a far fronte a situazioni di crisi o di emergenza. Il Progetto Personalizzato come sopra descritto viene sottoscritto tra le parti, e diventa vero e proprio contratto sociale. La partecipazione attiva e responsabile della persona/famiglia si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso, che viene formalizzato nel progetto attraverso la sottoscrizione tra le parti.

Nei progetti che prevedono l'attivazione delle risorse della rete del territorio, si prevede il coinvolgimento dei soggetti interessati, chiamati a partecipare nell'equipe multiprofessionale alla realizzazione del piano di intervento.

13. Quantificazione degli interventi economici

Gli interventi vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli, pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Gli interventi economici sono erogati nel limite delle risorse stanziare annualmente a bilancio da ciascun singolo Comune.

In ogni caso la misura massima annua dell'intervento economico annuo erogabile non può superare il valore del trattamento minimo INPS dell'anno di riferimento.

14. Procedura per l'erogazione degli interventi economici

Le richieste di accesso agli interventi sociali di natura economica dovranno essere presentate su apposito modulo prestampato (MUD – Modello Unico di domanda), debitamente sottoscritte in tutte le loro parti e trasmesso con l'utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante.

Data la duplice valenza, sociale e amministrativa, degli interventi di sostegno economico, l'assistente sociale ha una responsabilità di carattere tecnico-professionale in relazione al Progetto socio-assistenziale, mentre la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita all'Area Amministrativa.

L'ammontare e la durata di tutti gli interventi economici sono definiti tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili ed entro i limiti massimi erogabili di cui al precedente comma 13, sulla base della valutazione tecnico-professionale del Servizio Sociale Professionale.

Nella predisposizione del Progetto Individualizzato di Intervento e del successivo “Patto sociale”, il Servizio Sociale Professionale può predisporre l’indagine socio-ambientale e familiare attraverso il colloquio, la visita domiciliare e ulteriori approfondimenti, per accertare l’effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.

Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie – “Patto sociale” - che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel “Patto Sociale” comporta la riduzione e/o la sospensione dell’intervento economico.

Il procedimento per l’erogazione degli interventi economici di cui al presente articolo (istruttoria, valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi gli interventi urgenti.

In caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento amministrativo provvede all’adozione di tutto gli atti necessari a garantire l’erogazione del contributo, ivi ricompresa la comunicazione al richiedente dell’esito.

Parimenti, sarà cura del responsabile del procedimento inviare apposita comunicazione al richiedente qualora l’esito dovesse essere negativo per carenza dei requisiti oggettivi.

Diversamente, la conclusione del procedimento sarà a cura del Responsabile di Area ovvero dell’assistente sociale titolare del caso in tutte le altre fattispecie legate alla valutazione di carattere professionale.

15. Commissione tecnica di valutazione

Sulla base della complessità territoriale e del numero di richieste che mediamente sono presentate in un anno, presso il comune di Senigallia è costituita un’apposita commissione composta dalle Assistenti Sociali delle quattro aree territoriali in cui è suddiviso il territorio comunale, dal personale amministrativo che opera nello sportello Territoriale e dal Responsabile di Area, nella quale verranno discusse preliminarmente le proposte progettuali di assistenza economica, al fine di condividere priorità di accesso e criteri di riparto delle risorse assegnate.

L’Assistente Sociale, responsabile del caso, valuta il bisogno da cui ha origine la richiesta di aiuto economico e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse proprie del richiedente, di quelle di bilancio dell’Ente e di quelle presenti sul territorio.

Al termine della valutazione, favorevolmente condivisa con la Commissione sopra definita, trasmette al responsabile del procedimento amministrativo la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l’iter amministrativo.

Il responsabile del procedimento provvede al compimento dell’istruttoria, verificando e valutando la correttezza e coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta e ogni ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.

La rilevanza dell'istruttoria compiuta verrà trasmessa all'Assistente Sociale titolare del caso, la quale provvederà ad integrare la stessa con valutazioni di ordine professionale qualora ritenuto opportuno.

La Commissione così composta, opera con modalità organizzative che garantiscono:

- celerità del procedimento attraverso procedure snelle che favoriscano comunque la collegialità delle decisioni;
- equità, parità di trattamento e trasparenza sia nella fase di formulazione del Progetto sia nella fase di definitiva determinazione dell'importo del sostegno economico;
- attività di discussione, valutazione e approfondimento sui singoli casi tra operatori professionali;
- rispetto della riservatezza delle persone / nuclei familiari interessati.

La Commissione tecnica opera nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L'ammontare e la durata di tutti gli interventi economici sono definiti dalla Commissione tecnica entro i limiti massimi erogabili di cui al precedente comma 11.

14. Deroghe

In casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, è consentito derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa valutazione ed approvazione da parte della commissione a tal fine preposta, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 56 – Servizi di accoglienza per persone o famiglie in situazione di emergenza abitativa e/o prive di dimora

1. Descrizione dell'intervento

I servizi di accoglienza sono strutture – anche di coabitazione - attrezzate per l'ospitalità di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, privi di dimora o che l'hanno persa a seguito di eventi traumatici, sfratti, morosità e che si trovano pertanto in condizioni di grave marginalità e isolamento sociale. Le accoglienze sono subordinate alla verifica di altre possibili soluzioni abitative o di convivenza, anche temporanee.

Essi offrono prestazioni di bassa soglia finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, consistenti nella possibilità di dormire, di mangiare e di lavarsi in un ambiente comunitario opportunamente attrezzato.

Durante l'accoglienza l'interessato, o il nucleo familiare, ha la possibilità di sperimentare, con il supporto degli operatori del servizio, uno spazio di socialità e un'opportunità di cambiamento per ripensare il proprio progetto di vita. I servizi di accoglienza sono attivi tutto l'anno, festivi compresi.

2. Destinatari

L'accesso è consentito alle persone indicate all'art. 55, comma 3 del presente Regolamento, con priorità per le persone in condizione di grave marginalità sociale, e per i nuclei monoparentali con figli minori, in stato di bisogno socio-economico.

3. Procedura per l'attivazione dei servizi di accoglienza

L'Assistente Sociale di riferimento redige il progetto personalizzato di intervento, concordandolo con l'interessato o con il nucleo familiare, che lo sottoscrive.

Qualora la persona o un componente del nucleo è in carico ai servizi sanitari specialistici, questi vanno coinvolti per la redazione di un progetto condiviso.

L'accoglienza nelle strutture di cui al presente articolo non può in ogni caso essere sostitutiva dell'inserimento in strutture di riabilitazione e cura appropriate al caso.

Oltre al progetto personalizzato, l'interessato sottoscrive un patto di accoglienza, in cui vengono dettagliate le condizioni e gli impegni, nonché l'accettazione del regolamento interno della struttura.

L'accoglienza è temporanea e viene autorizzata per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabili in presenza di un progetto di consolidamento dei risultati raggiunti. L'Unione, agendo secondo il criterio dell'utilizzo efficiente delle risorse, si riserva di valutare la cessazione dell'accoglienza prima del termine autorizzato con provvedimento motivato, quando le condizioni lavorative e abitative dell'ospite possono consentirlo.

Ogni ospite si impegna ad un comportamento rispettoso delle regole e dei rapporti con gli altri ospiti e collabora, secondo possibilità, alla conduzione della struttura, contribuendo a tenerla pulita e ordinata, aderendo alle opportunità di impegno, attivazione sociale e crescita che possono venire offerte.

4. Compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi di accoglienza

La permanenza nella struttura individuata per rispondere all'emergenza abitativa, comporta, da parte dell'utente, laddove ne ricorrano le condizioni, il pagamento di una quota di compartecipazione ai costi pari al 25% delle risorse del nucleo come determinate in sede di determinazione del progetto individualizzato di intervento. In ogni caso la quota di compartecipazione è commisurata alla capacità economica del nucleo.

CAPO VI – TITOLI SOCIALI

Articolo 57 – Titoli sociali

1. Descrizione dell'intervento

I titoli sociali, in quanto misura di sostegno economico, si distinguono in:

- buoni sociali: contributi economici erogati soggetti fragili per favorire l'assistenza a domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà;

- voucher sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati dall'Ambito territoriale.

La concessione dei titoli sociali è vincolata alla condivisione di un progetto di assistenza personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato fra il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo. Non saranno ammessi all'erogazione i progetti personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando o criteri d'accesso definiti.

2. Finalità

I titoli sociali sono finalizzati a:

- sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociale e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa;
- sostenere il compito educativo e di accudimento delle famiglie, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita;
- contrastare le condizioni di povertà estrema ed emarginazione sociale;
- favorire l'accesso al mondo del lavoro.

3. Destinatari

Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari che si trovano in condizione di fragilità sociale per la presenza di:

- un carico elevato di cura di minori, adulti e/o anziani in condizione di non autosufficienza, malati terminali o affetti da gravi patologie, disabili con compromessa autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi occupazionale dei membri percettori di reddito, a fronte di una limitata capacità economica del nucleo familiare;
- situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema;
- situazioni di famiglie con difficoltà educative e relazionali e con esigenze di sostegno alla genitorialità.

4. Modalità di erogazione

L'assegnazione dei titoli sociali, avviene tramite avviso pubblico e/o a sportello, nei limiti delle risorse stanziare dall'Unione.

Nel caso di domanda a sportello, per la natura complessa dei bisogni che va a soddisfare, l'assegnazione è vincolata alla valutazione che il Servizio Sociale Professionale opera in riferimento alla casistica in esame.

Tale principio salvaguarda la congruità dello strumento agli obiettivi e allo sviluppo del progetto individualizzato, come previsto dalla legge 328/2000, art. 14.

Per le domande pervenute e considerate ammissibili ma non finanziabili si procederà alla stesura di una lista d'attesa, che verrà aggiornata in caso di nuove richieste/ potenziali accessi o di decessi.

Nel caso di assegnazione tramite avviso pubblico, l'Ufficio, in funzione della disponibilità di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri generali qui indicati, a definire:

- i criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di fragilità sociale;
- la soglia ISEE e il punteggio minimo di fragilità sociale per l'ammissione al bando;
- il peso assegnato alla componente economica e alla componente di carico sociale costituenti l'indice di fragilità;
- la tipologia del titolo sociale (buono o voucher sociale), la sua entità, la durata.

L'Ufficio predispone e gestisce graduatorie specifiche per ciascun singolo Comune o una graduatoria annuale unica in caso di finanziamenti provenienti da enti sovraordinati.

In caso di attivazione dell'intervento, il Servizio Sociale Professionale, sulla base dei criteri sopra indicati e dei bisogni espressi dal richiedente:

- elabora con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la risposta adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie;
- determina se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione degli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune.

5. Decadenza dal beneficio

Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.

Spetta all'Ufficio effettuare il monitoraggio dei progetti personalizzati e verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Qualora il servizio sociale rilevasse una variazione dei medesimi, provvede a rideterminare l'indice di fragilità e, nel caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l'erogazione del titolo dal mese successivo al verificarsi del cambiamento.

Spetta altresì all'Ufficio attivare i controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti residenti in ciascuno dei Comuni afferenti l'Unione/Ambito Territoriale Sociale 8.

Articolo 58 – Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente

1. Descrizione dell'intervento

Ai sensi delle Linee Guida Regionali per l'attuazione dei Progetti personalizzati di vita indipendente – art. 6 – L.R. 21/2018 – per "Vita Indipendente" si intende il diritto delle persone adulte con disabilità grave, individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/1992, di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

L'intervento, personalizzato e finalizzato alle necessità individuali, permette alla persona con disabilità di compiere le azioni che la disabilità impedirebbe nonostante l'eventuale utilizzo di ausili tecnici e di condurre quindi una vita al pari degli altri cittadini.

2. Destinatari e requisiti di accesso

Destinatari del progetto sono i soggetti rientranti nelle graduatorie regionali non beneficiari del finanziamento.

I soggetti di cui sopra devono essere:

- residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8;
- esclusivamente portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell'art. 3 della l. 104/92;
- di età pari o superiore ai 18 anni;
- in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
- con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza;
- in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

3. Il Progetto personalizzato di vita Indipendente

Ai sensi delle Linee Guida Regionali per l'attuazione dei Progetti personalizzati di vita indipendente il Progetto personalizzato deve prevedere:

- a) descrizione della condizione di disabilità e del livello di autonomia personale anche in relazione al contesto familiare e ambientale;
- b) descrizione delle motivazioni che spingono la persona con disabilità a voler attuare un percorso di vita indipendente;
- c) obiettivi di vita indipendente che si intendono perseguire;
- d) descrizione delle azioni propedeutiche per il raggiungimento degli obiettivi;
- e) descrizione dei compiti da assegnare all'assistente personale;
- f) numero di ore di assistenza personale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di vita indipendente;
- g) indicazione del budget di progetto complessivo riferito alle spese per l'assistente personale.

4. Modalità di erogazione

Il buono viene erogato dall'Ente con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo al mese di pertinenza, ed è definito con riferimento alla situazione economica e patrimoniale rilevata dalla certificazione ISEE dell'utente e al livello di intensità del Progetto Individualizzato di intervento.

L'importo massimo annuale concedibile, nei limiti delle risorse stanziato dall'Unione, non può essere comunque superiore all'effettiva spesa sostenuta.

I buoni verranno concessi ai beneficiari aventi diritto di cui al punto 2, a seguito della approvazione delle graduatorie da parte della Regione Marche, per un anno solare, ricalcolato proporzionalmente per le mensilità interessate e salvo interruzione del progetto per venir meno dei requisiti.

Il buono sociale per la Vita Indipendente erogato dall'Unione dei comuni è alternativo all'erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da qualsiasi soggetto erogati. Può, tuttavia, essere parte di un progetto che vede una molteplicità di interventi complementari concordati.

L'erogazione del buono è subordinata alla presentazione del contratto di assunzione dell'assistente personale, dell'attestazione di apertura della posizione previdenziale presso INPS e della copia del Progetto Individualizzato di Intervento predisposto e presentato al competente servizio regionale per l'accesso al beneficio, ai sensi dell'art. 5 L.R. 21/2018 dagli operatori del servizio ASUR AREA Vasta 2 in condivisione con il soggetto interessato.